

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 14 novembre – 1° dicembre 2022

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
C-509/22 ITALIA Corte di Cassazione	PCM-DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE MIN. GIUSTIZIA MIN. ECONOMIA E FINANZE	Fiscalità e dogane Accise – Distruzione o perdita del prodotto – Nozione di caso fortuito e causa di forza maggiore – Negligenza del dipendente – Esigibilità – Abbuono dell'accisa Interpretazione dell'art 7, par 4 e 5 – esigibilità dell'accisa – della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. <i>Dubbio se la nozione di caso fortuito e di forza maggiore, ai fini del diritto dell'Unione Europea, includa anche, e in quali termini, la realizzazione di condotte colpose ovvero, in caso negativo, se sia compatibile con il diritto dell'Unione Europea in materia di accise l'equiparazione, operata dal legislatore nazionale, di condotte imputabili a titolo di colpa "non grave" alla parte o a terzi al caso fortuito e alla forza maggiore.</i>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
<p>C-332/22 SPAGNA</p>	<p>PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI INPS STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Lavoratori pubblici - Lavoratori <i>ad interim</i> - Misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Presupposti</p> <p>Interpretazione Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 (“<i>Campo di applicazione</i>”) e 5 (“<i>Misure di prevenzione degli abusi</i>”).</p> <p><i>Dubbio sulle misure sanzionatorie da applicare in uno Stato membro in cui la direttiva 1999/70/CE non è stata trasposta di talché non esiste nel diritto nazionale una alcuna misura sanzionatoria per garantire il rispetto della clausola 5 dell’accordo quadro nel settore pubblico.</i></p> <p><i>Dubbi relativi all’arco temporale che consente di stabilire quando si verifichi un abuso incompatibile con la clausola 5 dell’accordo quadro, vale a dire quando si possa concludere che un dipendente pubblico a tempo determinato soddisfa esigenze che, di fatto, non sono provvisorie ma permanenti.</i></p> <p><i>Dubbio se l’applicazione retroattiva della normativa nazionale volta a prevenire il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato a situazioni verificatesi antecedentemente alla sua entrata in vigore violi il principio di legalità.</i></p> <p><i>Dubbio se le misure stabilite dalla suddetta normativa nazionale per la riduzione del tempo determinato nel pubblico impiego possano essere considerate misure sanzionatorie che soddisfano i requisiti di cui alla clausola 5 dell’Accordo quadro.</i></p>
<p>C-438/22 BULGARIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA AGCM- AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Concorrenza</p> <p>Art. 101 TFUE - Minimi tariffari forensi</p> <p>Interpretazione dell’art. 101.1 TFUE, che vieta gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate anticoncorrenziali, alla luce della sentenza resa dalla CGUE nelle cause riunite C-427/16 e C-</p>

		<p>428/16 BULGARIA che ha sancito l'incompatibilità euro-unitaria della normativa bulgara che attribuisce all'ordine forense la possibilità di fissare autonomamente i livelli minimi delle tariffe professionali, senza alcun intervento da parte di un'autorità pubblica, rimettendo ai giudici nazionali l'accertamento sulla necessità e la proporzionalità di siffatta normativa rispetto al perseguimento di obiettivi legittimi.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di estendere l'applicazione della pronuncia C-427/16 e C-428/16 ai casi in cui l'entità degli onorari d'avvocato, anziché essere contestata da una parte del rapporto contrattuale cliente-avvocato, è messa in discussione dalla parte convenuta-soccombente che chiede al giudice di determinare la congruità delle spese legali da rifondere alla controparte)</i></p>
<p>C-472/22 PORTOGALLO</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LE IMPRESE E PER IL MADE IN ITALY</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM -- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>CONSOB</p>	<p>Fiscalità e dogane</p> <p>Imposta sul reddito delle persone fisiche - Agevolazioni fiscali su plusvalenza cessione partecipazioni societarie - Applicabilità alle sole cessioni di partecipazioni in società con sede effettiva sul territorio nazionale - Divieto di pratiche abusive - Soggetto contribuente che, pur perseguendo lo scopo pratico di una distribuzione di dividendi, pone in essere una cessione delle partecipazioni detenute nella società erogante le medesime somme, onde beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista per la relativa plusvalenza</p> <p>Interpretazione degli articoli 49 (diritto di stabilimento), 63 e 65 TFUE (libera circolazione dei capitali) nonché del principio del divieto di pratiche abusive in quanto principio generale del diritto dell'Unione Europea.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che limita un beneficio fiscale, consistente nella riduzione del 50% del valore imponibile della plusvalenza realizzata a seguito della cessione di partecipazioni sociali, alle sole plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in società con sede legale situata nel territorio nazionale.</i></p> <p><i>Dubbio sulla portata e sul significato del principio che osta alla realizzazione di pratiche abusive, nella materia tributaria "principio antielusivo".</i></p>

<p>C-475/22</p> <p>SPAGNA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LE IMPRESE E PER IL MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>	<p>Mercato interno</p> <p>Libertà di stabilimento - Aiuti di Stato - Restrizioni alle attività di noleggio con conducente - Rapporto massimo di 1/30 tra NCC e taxi</p> <p>Interpretazione delle disposizioni in materia di libertà di stabilimento e di aiuti di Stato di cui agli articoli 49 TFUE e 107 TFUE.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa spagnola che prevede, per i servizi di trasporto urbano mediante veicoli con conducente diversi dai taxi, come gli NCC, una misura restrittiva specifica intesa a stabilire un rapporto massimo di 1 a 30 tra autorizzazioni per NCC e licenze per taxi.</i></p>
<p>C-510/22</p> <p>ROMANIA</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</p> <p>MIN. PER LE IMPRESE E PER IL MADE IN ITALY</p> <p>MIN. AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>NON HA OSSERVAZIONI DA FORMULARE</p> <p>AGCM - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ARERA</p> <p>STRUTTURA DI MISSIONE PER LE PROCEDURE DI INFRAZIONE</p>	<p>Concorrenza</p> <p>Esclusione dal regime di concorrenza delle licenze per l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali - Possibile restrizione ingiustificata alla libertà di esercitare un'attività commerciale e alla libertà di stabilimento</p> <p>Interpretazione degli artt. 49 102 106 e 119 TFUE, dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 3 della Direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che prevede l'affidamento diretto ad una società a capitale interamente statale, di licenze per l'utilizzazione di sorgenti di acque minerali, mediante proroghe successive e illimitate delle licenze esclusive.</i></p>

<p>C-531/22</p> <p>POLONIA</p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. PER LE IMPRESE E PER IL MADE IN ITALY</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>AGCM- AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ABI- ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA</p>	<p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive- Verifica dell'abusività di una clausola da parte del giudice dell'esecuzione a fronte di un decreto ingiuntivo non opposto</p> <p>Interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2 nonché dell'articolo 8 della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dell'articolo 47 ("Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale") della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi della certezza del diritto, dell'irrevocabilità delle decisioni passate in giudicato, dell'effettività e della proporzionalità e del diritto al contraddittorio davanti a un autorità giudiziaria.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità con le norme di diritto euro-unitario in materia di tutela del consumatore, come interpretate dalla Corte di Giustizia dell'U.E., di una normativa nazionale che preclude al giudice dell'esecuzione di controllare d'ufficio le clausole abusive contenute in un contratto e trarne le conseguenze allorché esercita il controllo su un procedimento esecutivo condotto da un ufficiale giudiziario sulla base di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e munito della formula esecutiva, emesso nell'ambito di un procedimento in cui non vengono assunte prove.</i></p> <p><i>Dubbio se l'iscrizione di una clausola contrattuale abusiva nel registro delle clausole illecite, disciplinato nell'ordinamento polacco, comporti il riconoscimento di tale clausola come abusiva in qualsiasi procedimento che coinvolga un consumatore, anche laddove sia stata redatta da un professionista diverso rispetto a quello nei cui confronti è stato instaurato il procedimento che ha portata alla suddetta iscrizione e riguardi una clausola dal contenuto lessicale non identico, ma con uguale significato ed effetto, nei confronti del consumatore.</i></p>
--	--	--